

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la Qualità dello Sviluppo
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 Roma
PEC: cress@pec.minambiente.it

Roma, 04/08/2021

Oggetto: Impianto eolico denominato “Trapani 3” da realizzare nei comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Trapani (TP), composto da 30 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 126 MW presentato da Enel Green Power Solar Energy S.r.l. – Osservazioni ex art. 24 Dlgs 152/2006 e s.m.i. **Risposta alle Osservazioni Engie Rinnovabili S.p.A.**

Premesso che

- A. in data 23/12/2020, la scrivente inviava tramite raccomandata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (protocollata dal Ministero indicando il 31/12/2020 come “*data presentazione istanza*”), ex D.Lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto eolico costituito da n. 30 aerogeneratori e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 126 MW, da ubicarsi nei Comuni di Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Salemi (TP) e Trapani (TP) (il “**Progetto**” o l’“**Impianto**”);
- B. in data 27/01/2021, la scrivente depositava presso l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio dell’impianto di cui al Progetto;
- C. in data 24/05/2021, la società Engie Rinnovabili S.p.A. inviava al Ministero della Transizione Ecologica delle osservazioni in merito al Progetto;
- D. in data 22/05/2021, scadevano i termini per la presentazione delle osservazioni, per cui l’osservazione presentata dalla società Engie Rinnovabili S.p.A. risulta depositata tardivamente;
- E. l’osservazione di cui al punto C è risultata visibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica alla sezione dedicata alle Valutazioni Ambientali VAS-VIA, soltanto successivamente ai termini entro cui la scrivente avrebbe potuto inviare le proprie controdeduzioni

Tutto ciò premesso

la Engie Rinnovabili SpA:

II Ai fini dell'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio il D.M. 10 settembre 2010 (MISE in concerto con MATTM e MIBAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 18.9.200), all'Allegato 4, paragrafo 3.2 prevede che "una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento".

Tuttavia, dalla documentazione esaminata risulta che l'Impianto di ENEL prevede una quasi totale sovrapposizione all'Impianto di ENGIE.

L'Impianto di ENEL, come individuato dalle coordinate indicate nell'elaborato "Relazione Descrittiva" disponibile sul portale ministeriale, non rispetta tali previsioni perché non conserva le distanze imposte dall'iniziativa della scrivente ENGIE, eccetto per alcuni singoli aerogeneratori.

III Dato che l'istanza di ENEL è stata presentata in data 23.03.2021 è evidentemente da ritenersi successiva in ordine cronologico rispetto all'autorizzazione ottenuta da ENGIE e deve necessariamente tenere conto degli impianti preesistenti e delle evidenti interferenze ed effetti scia potenzialmente producibili dalla compresenza così ravvicinata di più Parchi eolici. In particolare, come meglio dimostrato dagli allegati documenti, l'effetto scia è calcolato che, attesa la consistenza degli aerogeneratori di cui al presentato progetto, si estingua dopo almeno la corrispondenza di 10 Diametri degli aerogeneratori (pari quindi a 1.700 metri). Tale effetto quindi andrebbe ad impattare totalmente sugli aerogeneratori nn. 21 e 22 e con effetti perlomeno sul 40% degli aerogeneratori dell'autorizzato Parco Eolico Trapani Salemi della scrivente con ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dei già acquisiti diritti da parte della stessa Società ENGIE.

IV Il citato D.M. 10.09.2010 alla lett. "K" dell'Allegato 4, par. 3.2, prevede che nella scelta del luogo per la presentazione di nuovi progetti sia necessario contemplare la preesistenza di altri impianti sul territorio. Prevede altresì che si debba tenere in debito conto la caratterizzazione delle macchine da installare e nello specifico il rapporto tra le macchine già esistenti sul territorio e quelle invece da installare e questo insuperato principio vale nei confronti del rispetto delle forme, delle dimensioni, dei colori, ecc. Quest'ultima previsione interpreta l'espressa intenzione della norma nella sua interezza, non solo quindi tecnica – ambientale ma anche paesaggistica ed architettonica, attesa l'assunzione di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dei Beni Culturali dell'impianto normativo. Il progetto presentato da ENEL non tiene minimamente conto di quanto previsto dal D.M. 10.09.2010 sia per quanto riguarda gli aspetti puntuali del posizionamento dei singoli aerogeneratori sia per quanto riguarda l'insieme paesaggistico ed architettonico del Parco eolico proposto.

la scrivente società rappresenta quanto segue

Nella fase di progettazione è stato considerato come criterio minimo quanto indicato nel **D.M. 10 settembre 2010 sulle linee guida relative a possibili misure di mitigazione dell'impatto sul paesaggio** per la progettazione di un impianto eolico, mantenendo una distanza di almeno 3 diametri nella direzione non prevalente del vento e di almeno 6 diametri nella direzione prevalente del vento, sia tra le macchine dello stesso impianto, che dagli altri aerogeneratori presenti sul territorio di impianti di terzi e da altri aerogeneratori di progetti autorizzati e ancora da realizzare. Tale attività in fase di progettazione è stata eseguita in via

cautelativa, pur non essendo prevista nello stesso D.M. 10 settembre 2010 alcuna indicazione di distanza tra impianti di produttori diversi.

Dalla analisi effettuata, le distanze cautelative previste dal D.M. 2010 tra gli aerogeneratori del progetto Trapani 3 e gli aerogeneratori dell'impianto di Engie Rinnovabili S.p.A., risultano ampiamente rispettate. Inoltre, a livello di producibilità, le perdite che il progetto Trapani 3 eserciterebbe sull'impianto di Engie Rinnovabili S.p.A. non sarebbero tali da condurre all'eliminazione di aerogeneratori del progetto Trapani 3.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra, la scrivente società invita Codesta Spett.le Amministrazione a (i) non prendere in considerazione le osservazioni presentate dalla società Engie Rinnovabili S.p.A. e, pertanto, a (ii) proseguire nella analisi della documentazione relativa al Progetto e nella valutazione di impatto ambientale del Progetto.

Cordiali saluti.

EMANUELE STALTARI

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unita' emittente.